



Provincia di Siena

Invito

alle Istituzioni Scolastiche di Secondo grado della provincia di Siena per la presentazione di richieste di assistenza educativa scolastica rivolta a minori disabili

Premessa

La Provincia di Siena adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della Legge Regionale n. 32/2002, e s.m.i, "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R e ss.mm., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n.32";
- del D. Lgs. 112/1998 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - Art. 139 co. 1 lettera c):
sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti:
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Legge n. 104/1992 – "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge n. 56 del 7.04.2014 - "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" che nel disciplinare il nuovo ordinamento e le funzioni fondamentali delle province stabilisce che restino comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione; art. 1, comma 89 stabilisce che le funzioni di competenza regionale, che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali, continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

Art. 1 - Oggetto e finalità generali

Il presente invito riguarda la presentazione di richieste per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità certificata, iscritti nelle **Istituzioni Scolastiche di secondo grado** della provincia di Siena, per i quali si renda necessario attivare l'intervento di Assistenza Educativa Scolastica a seguito di specifici fabbisogni certificati e documentati (art. 3 e 4 della L.104/92).

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è finalizzato alla conquista dell'autonomia fisica, comunicativa, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, ad esclusione degli interventi di assistenza di base che rimangono di competenza dell'istituzione scolastica.

Tale servizio si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all'integrazione scolastica, nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti. L'attività di supporto educativo può svolgersi anche durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali le uscite didattiche.

Le attività previste si effettuano in un monte ore settimanale definito e all'interno dell'orario scolastico, con un orario funzionale al piano educativo individuale.

Il finanziamento relativo agli interventi oggetto del presente invito è erogato dalla Regione Toscana in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2016.

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste possono essere presentate dalle scuole superiori di secondo grado, aventi sede sul territorio della provincia di Siena utilizzando la "SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA", allegata al presente documento.

Oltre ai dati personali, la SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA deve contenere le informazioni sulle necessità di assistenza educativa in relazione ai bisogni di autonomia, comunicazione, relazione e apprendimento, rispetto ai quali vengono definiti:

le aree, gli obiettivi, le attività principali, le modalità operative, le risorse e la tempistica dell'intervento di assistenza educativa.

Le schede - debitamente compilate e firmate dal Dirigente Scolastico - **devono essere trasmesse entro il 13 Gennaio 2018**, alla Segreteria Generale - Provincia di Siena - Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena.

Art. 3 - Livelli ed aree di intervento

All'interno del processo di realizzazione del PEI, in collaborazione e in accordo con il personale docente, l'intervento del personale educativo-assistenziale privilegia quegli aspetti che sono maggiormente in grado di garantire e promuovere una reale integrazione dell'alunno/a con disabilità.

Il suo lavoro si articola su due livelli:

a) con l'alunno/a: l'intervento si esplica in azioni mirate al supporto individualizzato con la formulazione di proposte per rispondere ai reali bisogni dell'alunno/a;

b) sul contesto: l'intervento si pone come mediazione bidirezionale tra l'alunno/a con disabilità ed il suo contesto immediato (coetanei, gruppo classe, scuola, territorio).

Sono invece quattro le aree in cui l'educatore/trice assistente, in base alle indicazioni formulate in sede PEI, sviluppa la propria azione di supporto:

a. area delle autonomie: l'intervento, a partire dal profilo delle capacità dell'alunno/a, sviluppa percorsi educativi finalizzati all'acquisizione delle autonomie personali, quali:

- autonomie di base: (igiene e cura della persona, uso del denaro, ecc.);

- autonomia di movimento: (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente esterno con la partecipazione a visite didattiche, ecc.);

b. area della comunicazione: l'educatore/trice assistente supporta l'alunno/a nell'apprendimento e nell'ampliamento delle forme di comunicazione adeguate alla sua situazione di disabilità;

c. area della relazione: l'educatore/trice assistente facilita l'inserimento dell'alunno/a all'interno del gruppo classe, del gruppo dei pari, dell'intera scuola valorizzando situazioni e attività di tipo ludico, culturale, sportivo, ricreativo, ecc.

d. area degli apprendimenti: l'educatore/trice assistente collabora con gli insegnanti nel favorire lo sviluppo delle capacità metacognitive e dei contenuti didattici, in base alle possibilità di apprendimento espresse dall'alunno/a e al programma definito dal corpo docente.

L'educatore/trice assistente anche in collaborazione con il personale docente, realizza le attività indicate nella scheda di richiesta di attivazione del servizio, per le aree individuate.

Fra queste si ricordano, in modo non esaustivo:

- interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale collaboratore scolastico, solo qualora previsti nel P.E.I. per lo sviluppo di competenze/autonomie di base acquisibili con specifici interventi;

- interventi su piccoli gruppi con il coinvolgimento degli alunni della classe, anche finalizzati alla costruzione di relazioni sociali significative, nelle modalità concordate con gli insegnanti;

- attività individuali mirate e funzionali all'autonomia, all'integrazione e/o alla comunicazione dell'alunno/a disabile che si svolgono esternamente alla classe di appartenenza in laboratori e/o aule di sostegno e/o altri spazi a ciò preposti, come indicato espressamente in sede PEI e/o di Programmazione collegiale;

- partecipazione a uscite didattiche, a stages, a viaggi di istruzione; in tali uscite, la responsabilità dell'educatore/trice assistente è limitata agli alunni seguiti e non può in alcun modo estendersi alla classe di riferimento di cui resta referente l'insegnante;

- partecipazione alla realizzazione di iniziative e attività finalizzate all'integrazione, all'inserimento sociale e/o lavorativo dell'alunno/a disabile in altre strutture e/o enti del territorio, concordate dalla scuola con i servizi territoriali e con la famiglia;

L'educatore/trice assistente, di norma, è in servizio in tempi diversi da quelli del personale docente di sostegno, salvo quanto previsto dal PEI in merito a presenze che devono essere del tutto eccezionali e strettamente legate ad un progetto e a necessità specifiche. L'intervento educativo, seppur distinto, deve essere collegato e interconnesso a quello specifico del personale docente.

Art. 4 - Assegnazione e modalità di utilizzo dei finanziamenti

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, effettuata dal competente Ufficio provinciale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia provvede all'assegnazione del monte ore settimanale per ciascuno degli alunni segnalati, tramite apposita scheda, con riferimento alle disponibilità di bilancio.

Le risorse assegnate vengono calcolate in base al costo orario previsto per l'educatore/assistente pari a complessivi €. 20,00 (venti/00).

Il monte ore settimanale non potrà superare il limite massimo del 30% dell'orario di effettiva frequenza dell'alunno/a ed è indicato nella richiesta attraverso la ponderazione delle seguenti variabili:

- numero di ore di sostegno assegnate all'alunna/o;
- tipologia di disabilità e grado di autonomia dell'alunna/o;
- indicazioni dei Dirigenti Scolastici;
- frequenza settimanale effettiva dell'alunna/o.

Non saranno assegnate risorse per gli alunni che già usufruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica.

In caso di ricezione di domande per un importo complessivo superiore alle disponibilità, la Provincia, in fase di assegnazione dei finanziamenti, provvederà ad una riduzione proporzionale di tutti i finanziamenti richiesti.

L'esito delle richieste verrà comunicato, a mezzo PEC, agli Istituti Scolastici interessati, che provvederanno a reclutare gli operatori da destinare all'erogazione del servizio di assistenza.

Art. 5 - Durata

Gli interventi di assistenza educativa, aventi in questa fase valenza sperimentale in vista di una possibile futura standardizzazione annuale del servizio, potranno essere erogati per il periodo 15 gennaio 2018 – 15 giugno 2018, salvo interventi di continuità e/o piani di alternanza scuola/lavoro, da effettuarsi successivamente a tale scadenza e comunque ascrivibili all'anno scolastico 2017-2018.

Art. 6 - Verifica dell'intervento

La verifica dell'andamento dell'intervento individualizzato viene svolta dall'educatore/trice assistente, in collaborazione con il personale docente, almeno due volte per il periodo di riferimento:

a) verifica intermedia: alla data del 31 marzo, l'educatore/trice assistente predispone una relazione di valutazione sull'intervento svolto fino a quel momento, contenente inoltre le osservazioni e le indicazioni per lo svolgimento delle attività da realizzare nei mesi successivi;

b) verifica finale: nel mese di giugno, l'educatore/trice assistente dovrà predisporre una relazione di valutazione finale sull'intervento svolto fornendo inoltre proposte e indicazioni per l'eventuale programmazione del successivo anno scolastico.

E' prerogativa della Provincia sospendere e/o annullare il servizio educativo qualora riscontrasse una non conformità dell'intervento educativo rispetto al Piano e agli obiettivi indicati nella scheda di attivazione del servizio.

Art. 7 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Gli Istituti Scolastici assegnatari dei finanziamenti dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità di utilizzo degli stessi indicati nella scheda di presentazione della richiesta.

Le inadempienze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente o l'inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nella richiesta, comporteranno il non riconoscimento delle attività svolte e l'eventuale revoca del finanziamento.

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità di seguito previste:

- primo acconto pari al 20% del finanziamento concesso alla data di comunicazione di avvio degli interventi da parte degli Istituti assegnatari;
- secondo acconto pari al 30% del finanziamento concesso alla data di presentazione della relazione di verifica intermedia: 31 marzo 2018 (di cui all'art. 6 lettera a);
- saldo alla conclusione delle attività, previa consegna della relazione finale (di cui all'art. 6 – lettera b) sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute.

Art. 8 - Tutela privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03 e s.m.i.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. responsabile della presente istruttoria è la titolare della P.O. "Segreteria Generale, pari opportunità e istruzione", Dott.ssa Roberta Guerri.

Art. 10 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso, che sarà inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche di secondo grado del territorio provinciale, è reperibile in internet nel sito della Provincia di Siena all'indirizzo: www.provincia.siena.it Sezione "Bandi e Avvisi". Informazioni possono inoltre essere richieste **esclusivamente via email** a: segreteriagenerale@provincia.siena.it